



COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO

PROVINCIA DI SALERNO

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 DEL 31 gennaio 2017

OGGETTO: Esame ed approvazione del Regolamento comunale per la definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in Legge 1 dicembre 2016, n. 225.

L'anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 18:05 nella sala consiliare presso la Sede Municipale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 26.01.2017 n. 1312, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il sig. **Silvio Ollva** in qualità di Presidente del Consiglio.

E' presente il Sindaco, sig. **Cosimo Annunziata**.

Del consiglieri comunali sono presenti n. 13, come segue:

N.	NOME E COGNOME		PRESENZA	N.	NOME E COGNOME		PRESENZA
1	COLOMBA	FARINA	Si	9	RACHELE	PERRETTA	Si
2	FRANCESCA	BARRETTA	Si	10	SILVIO	OLIVA	Si
3	RAFFAELE	BELVEDERE	Si	11	JESSICA	IANNONE	Si
4	ANDREA	OLIVA	Si	12	ANDREA	ANNUNZIATA	No
5	AURELIO	CALENDA	Si	13	VINCENZO	MARRAZZO	No
6	MARCO	IAQUINANDI	Si	14	PASQUALINA	FORSELLINO	No
7	TERESA	PALMA	Si	15	FILOMENA	FALLO	Si
8	FRANCESCO	CARRATURO	Si	16	ANGELA MARIA	CALABRESE	Si

Giustificano l'assenza i consiglieri **Andrea Annunziata** e **Vincenzo Marrazzo**.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a, del D. Lgs. 267/2000) il Segretario generale **Paola Pucci**.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita i presenti a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che tutti gli interventi sono integralmente riportati nel verbale di seduta che per l'argomento in discussione viene allegato al presente atto;

Vista la proposta di deliberazione allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Finanze ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, allegati;

Visto il parere favorevole del Revisore Unico del Conto di cui al verbale n. 1 del 26.01.2017, acquisito al prot. 1310 del 26.01.2017, del pari allegato;

Con la seguente votazione: presenti e votanti n. 14, assenti n. 3 (**Andrea Annunziata, Marrazzo, Forsellino**), voti favorevoli n. 14, ad unanimità di voti,

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione allegata alla presente e, per l'effetto, approvare il Regolamento comunale per la definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in Legge 1 dicembre 2016, n. 225, nel testo allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale.

COMUNE S. MARZANO S/SARNO
ALBO ON-LINE
N° 205



COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO

Provincia di Salerno

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N.1 DEL 25-01-2017

Oggetto: Regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex decreto legge n. 193 del 2016. Approvazione.

IL SINDACO

Premesso che:

- l'art. 6-ter – "Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali" del decreto legge n. 193 del 2016, convertito con legge n. 225 del 2016, prevede la possibilità per i Comuni di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, di cui al regio decreto n. 639 del 1910, notificati negli anni dal 2000 al 2016;
- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni applicate nell'atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento;
- dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e che con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981;
- il Comune può disporre la definizione con delibera del Consiglio comunale da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, la quale essendo stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2016 è entrata in vigore il 3 dicembre 2016, sicché il termine entro il quale occorre deliberare è fissato al 1° febbraio 2017;
- entro trenta giorni dall'adozione della presente deliberazione occorre darne notizia mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune;

Considerato che:

- è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori interessati;
- la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, offrendo la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti ed abbattendo costi

amministrativi e di contenzioso, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni.

Ritenuto di approvare la definizione agevolata di tutte le entrate, anche tributarie;

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;

Ritenuto di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento, elaborato dall'ufficio sul modello diffuso dalla Fondazione IFEL (Istituto per la finanza e l'Economia Locale);


Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, verbale n. 2 del 24/01/2016, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

PROPONE DI DELIBERARE

DI APPROVARE il "Regolamento relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex decreto legge n. 193 del 2016", allegato al presente provvedimento composto da n. 14 articoli;

DI DARE ATTO che il presente atto è soggetto all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai fini di garantire la massima trasparenza ed accessibilità, ai sensi del D.Lgs n.33/2013;

DI DICHIARARE, con separata votazione resa all'unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere a dare esecuzione alla presente.


Il Sindaco
Cosimo Annunziata

COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI

*Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. _____ del _____*

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONE GENERALI

- Art. 1 Scopo del regolamento.....
- Art. 2 Soggetti interessati.....
- Art. 3 Soggetti esclusi.....
- Art. 4 Oggetto del regolamento.....

TITOLO II DEFINIZIONE DEI PERIODI PREGRESSI

- Art. 5 Periodi d'imposta oggetto della sanatoria.....
- Art. 6 Contribuenti ammessi.....
- Art. 7 Istanza per l'ammissione alla definizione degli anni pregressi.....
- Art. 8 Definizione agevolata delle liti pendenti.....
- Art. 9 Modalità di calcolo e versamento delle somme dovute.....
- Art. 10 Rateizzazione somme da corrispondere.....
- Art. 11 Rigetto dell'istanza.....

TITOLO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 12 Pubblicità.....
- Art. 13 Norme finali.....
- Art. 14 Entrata in Vigore.....

TITOLO I DISPOSIZIONE GENERALI

Art.1 Scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, reca le disposizioni della definizione agevolata prevista dal decreto legge n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 1 dicembre 2016 n. 225, pubblicato in S.O. n. 53, relativo alla G.U. 02/12/2016 n. 282 in vigore dal 3 dicembre, nell'ambito della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.
2. Il regolamento disciplina, in relazione alle entrate comunali anche tributarie, le modalità per consentire ai contribuenti di definire la propria posizione debitoria relativa ai provvedimenti di ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e notificati negli anni dal 2000 al 2016 dal Comune e dai concessionari della riscossione.
3. Le procedure e le modalità per la definizione agevolata contenute nel presente regolamento sono emanate nel rispetto dei principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza dell'attività amministrativa, e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti

Art. 2 Soggetti interessati

1. Sono ammessi alla definizione agevolata i soggetti passivi che:
 - a) manifestano la propria volontà di voler aderire alla definizione agevolata entro il **03/04/2017**;
 - b) non hanno pagato, tutto o in parte, ingiunzioni fiscali emesse dall'ente, anche a seguito di rateizzazione;
2. Possono accedere al beneficio anche coloro che hanno proposto ricorso avverso le ingiunzioni fiscali che siano state notificate entro la data del 31/12/2016, a condizione che lo stesso rinunci alla prosecuzione della lite e alle relative spese di giudizio.

Art. 3 Soggetti esclusi

1. Sono esclusi dalla definizione agevolata i soggetti passivi ai quali non siano stati notificati entro il **31/12/2016** i provvedimenti di ingiunzione fiscale a seguito di atti definitivi.

Art. 4 Oggetto del regolamento

1. Per la definizione agevolata delle Entrate non riscosse, oggetto della presente disciplina, è prevista l'esclusione delle sanzioni determinate dalle vigenti norme in materia.
2. Relativamente alle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:
 - a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
 - b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
 - c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
 - d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute;
3. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, comprese le maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Sono esclusi dalla definizione i carichi delle ingiunzioni fiscali recanti:
 - a) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
 - b) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
 - c) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.
5. La definizione agevolata può riguardare il singolo carico contenuto all'interno dell'ingiunzione fiscale.

TITOLO II DEFINIZIONE DEI PERIODI PREGRESSI

Art. 5 Periodi d'imposta oggetto della definizione agevolata

1. E' ammessa la definizione agevolata per i provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati dal **01/01/2000** al **31/12/2016**.

Art. 6 Contribuenti ammessi

1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 2 e 3, si possono avvalere delle presenti agevolazioni tutti i contribuenti, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita.

2. Gli eredi possono definire la posizione tributaria dei loro danti causa.
3. Nelle ipotesi di liquidazione, il liquidatore, o in mancanza, il rappresentante legale, possono definire i periodi d'imposta di cui alla presente disciplina.
4. Nel caso di fallimento, i curatori possono avvalersi delle agevolazioni in argomento, previa autorizzazione del giudice delegato.
5. Possono avvalersi delle presenti disposizioni agevolative anche gli incaricati delle altre procedure concorsuali diverse da quelle indicate al precedente comma 4.

Art. 7 Istanza per l'ammissione alla definizione degli anni pregressi

1. Ai fini della definizione agevolata, il debitore presenta al Comune, apposita istanza **entro il 3 aprile 2017**.
2. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate, entro il numero massimo di quattro rate, di cui l'ultima in scadenza non oltre il limite massimo del 30 settembre 2018, o di diversa rateizzazione così come previsto dal vigente regolamento dell'entrate il cui limite massimo sarà sempre il 30 settembre 2018.
3. Il Comune mette a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.
4. Entro il **03/04/2017** il debitore può integrare, con le predette modalità, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
5. Successivamente, entro il **30/05/2017**, il Comune emetterà la comunicazione nella quale è indicato l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata per coloro che intendono versare in unica rata.
6. Il pagamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata dovrà essere effettuato su apposito Conto Corrente intestato al Comune o con versamento a mezzo bollettino postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari o secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n.241/97 (cosiddetto modello "F24") secondo le modalità indicate nella comunicazione di cui al comma 4.
7. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
8. La definizione agevolata si perfeziona solo in seguito al versamento integrale dell'importo dovuto comunicato dal Comune.

Art. 8 Definizione agevolata delle liti pendenti

1. Le controversie riguardanti le ingiunzioni fiscali, pendenti in ogni stato e grado, anche per le quali alla data del 31 dicembre 2016 siano intervenute sentenze o decisioni definitive, possono essere definite assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.
2. L'istanza di definizione agevolata delle liti pendenti di cui al presente articolo, dovrà contenere, oltre ai dati relativi al giudizio tributario, l'indicazione dell'atto impositivo oggetto della controversia.
3. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino in regola con i pagamenti alla data di presentazione dell'istanza. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
4. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza.

Art. 9 Comunicazione dell'esito dell'istanza e modalità di calcolo e versamento delle somme dovute

1. Il Comune comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, il Comune comunica entro il **30 giugno 2017** ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
 - versamento in unica soluzione entro la data del **31 luglio 2017**;
 - versamento in due rate di pari importo: entro il 31 luglio 2017 e il 30 aprile 2018;
 - versamento in tre rate di pari importo: entro il 31 luglio, il 30 novembre 2017 ed entro il 30 aprile 2018;
 - versamento in quattro rate di pari importo: entro il 31 luglio, il 30 novembre 2017 il 30 aprile 2018 e il 28 settembre 2018.
 - versamento rateale, in deroga da quanto previsto dal vigente Regolamento Generale delle Entrate approvato con Deliberazione Consiliare n. 4 del 25.03.2011

e successive modifiche, secondo quanto stabilito al successivo art. 10 del presente regolamento.

Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi previsti nel regolamento generale sulle entrate ovvero il tasso d'interesse legale eventualmente maggiorato di punti 1 (fino ad un massimo tre punti percentuali);

Art. 10 Rateizzazione somme da corrispondere

1. La rateizzazione deve essere richiesta dal contribuente nell'istanza indicandone la modalità prescelta di cui al precedente art. 9.
2. Qualora si opti per il versamento rateale in deroga del Regolamento delle Entrate approvato con Deliberazione Consiliare n. 4 del 25.03.2011 le somme dovute potranno essere rateizzate come segue:
 - Fino ad € 100,00 nessuna rateazione;
 - Da €. 100,01 a € 1500,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili;
 - Oltre € 1.500,01 fino ad un massimo di 15 rate mensili;
3. la relativa scadenza delle rate concesse non può comunque superare il 30 settembre 2018;
4. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore ad € 20.000,00, il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un bimestre dopo la scadenza dell'ultima rata.
5. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto. In questi casi non si fa luogo a rimborso delle somme eventualmente pagate che, comunque verranno considerate come acconti in ipotesi di recupero coattivo da parte dell'ufficio competente.

Art. 11 Rigetto dell'istanza

1. Il Comune provvede alla verifica della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e nell'ipotesi di accertata infedeltà delle dichiarazioni in esse contenute, rigetta le stesse con provvedimento motivato.

TITOLO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 12 Pubblicità

1. Entro 30 giorni dall'adozione del presente Regolamento è disposta la pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale e gli uffici preposti adottano tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento, anche mediante strumenti informatici e mezzi di informazione locale.

Art. 13 Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 14 Entrata in Vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Comune di San Marzano sul Sarno

Proposta di deliberazione n. 1 del 25-01-2017


Oggetto: Regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex decreto legge n. 193 del 2016. Approvazione.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto dott. Giuseppe Bonino, nella sua qualità di Responsabile del Settore Finanze e Tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere in ordine alla regolarità tecnica *FAVOREVOLE*

San Marzano sul Sarno, li 25/1/17

Il Responsabile del Settore
dott. Giuseppe Bonino




PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto dott. Giuseppe Bonino, nella sua qualità di Responsabile del Settore Finanze e Tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere in ordine alla regolarità contabile *FAVOREVOLE*

San Marzano sul Sarno, li 25/1/17

Il Responsabile del Settore Finanze e Tributi
dott. Giuseppe Bonino





COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO

PROVINCIA DI SALERNO

REVISORE DEI CONTI

Verbale N. 1 del 26.01.2017

il Revisore dei Conti, Dott. Roberto Celano, del Comune di San Marzano sul Sarno (SA), ricevute in data odierna, la proposte di deliberazione n. 1 del 25.01.2017 ad oggetto: "Regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento di cui al D.L. 193/2016. Approvazione" al fine di esprimere il parere di competenza.

Visto l'art. 239 del D.Lgs. n.267/2000 Indica i pareri obbligatori che l'Organo di Revisione deve formulare su proposte di deliberazione da proporre al Consiglio Comunale su atti fondamentali di gestione. Tra i pareri obbligatori, nella funzione di collaborazione con il massimo Organo dell'Ente, rientrano i pareri relativi ai Regolamenti in materia tributaria.

PREMESSO

- che l'art. 6-ter, del D.L. 193 del 2016, convertito con legge 225 del 2016, prevede la definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali, e quindi dei comuni, delle entrate tributarie non riscosse a seguito di ingiunzione di pagamento, notificate negli anni dal 2000 al 2016;
- che il comune può disporre la definizione con delibera del Consiglio Comunale, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, che nello specifico è fissata entro il 01/02/2017;
- che è necessario disciplinare le procedure per l'attuazione dello strumento agevolativo, con apposito regolamento;
- che tale strumento permette all'Ente Comunale di riscuotere crediti ormai incerti in quanto datati, dando la possibilità al debitore dell'abbattimento delle sanzioni, e con il beneficio per l'ente di evitare costosi contenziosi

VISTO

- la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale per l'adozione del regolamento per la definizione agevolate delle Ingiunzioni fiscali;
- lo schema di Regolamento all'uopo predisposto dal Settore Finanze e servizi alla persona, trasmesso in allegato alla proposta di deliberazione n. 1/2017, che si compone di n. 14 articoli;

VERIFICATO

che il contenuto del regolamento in merito alle procedure operative con le quali il contribuente accede a tali istituti, le tempistiche e modalità di risposta del Comune sono conformi alla normativa vigente;

CONSIDERATO

che la proposta è corredata del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica – amministrativa ed in ordine alla regolarità contabile del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 49, comma 1, dell'articolo 147/bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

ESPRIME


Parere favorevole in merito all'adozione del regolamento allegato alla proposta di delibera di cui all'oggetto.

Infine il Revisore Unico, ricorda che la deliberazione dovrà essere trasmessa al Mef, ai sensi dell'articolo 13, comma 15 del D.L. 201/2011 de dell'articolo 52, comma 2 del D.Lgs 447/1997.

Del che è verbale.

Salerno, 26.01.2017

Il revisore dei Conti

Dott. Roberto Celano


COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO
PROVINCIA DI SALERNO

TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO:

ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EX DECRETO LEGGE 22 OTTOBRE 2016, N. 193, CONVERTITO IN LEGGE 1 DICEMBRE 2016, N. 225.

PRESIDENTE SILVIO OLIVA: Relaziona il Sindaco.

SINDACO COSIMO ANNUNZIATA: Grazie, Presidente. Anche qui, gentili consiglieri, parliamo di una legge dello stato, e precisamente della finanziaria del 2016, che ha previsto la possibilità di rottamare i ruoli giacenti presso Equitalia con l'adesione volontaria. Considerato che anche per il comune di San Marzano sul Sarno, a seguito degli avvisi emessi per la Tari e l'Imu negli anni precedenti, ci sono numerose ingiunzioni, abbiamo ritenuto di cogliere l'opportunità concessa dalla legge finanziaria e dare quindi la possibilità ai nostri concittadini di aderire, secondo le regole stabilite dalla legge, al condono delle ingiunzioni fiscali pervenute entro il 31 dicembre 2016. Con questo argomento all'ordine del giorno, non facciamo altro che concedere la possibilità al cittadino che intende aderire a questa opportunità di eliminare sanzioni e interessi, così come previsto, anche per i ruoli giacenti presso l'Equitalia. Se da una parte abbiamo rinunciato a delle entrate per l'ente, dall'altra parte crediamo che, in una fase così importante, dove l'aspetto sociale assume ancora una rilevanza predominante per le fasce bisognose, riteniamo doveroso dare aiuto a chi si è trovato o si trova ancora in una situazione di difficoltà e non ha potuto onorare il debito. Ecco perché chiedo di approvare anche questa proposta all'ordine del giorno, grazie.

PRESIDENTE SILVIO OLIVA: Grazie, Sindaco. Ci sono altri interventi? La parola al Consigliere Fallo.

CONSIGLIERA FILOMENA FALLO: Grazie, prendo la parola solo per un consiglio per cercare di rendere più fattiva la proposta. Crediamo che questo argomento sia forse il motivo della convocazione della seduta straordinaria per la scadenza di oggi, però volevo consigliare, anche se in tempi immediatamente successivi, di preparare un monitoraggio per indicare l'entità dei crediti dell'ente e il numero dei contribuenti interessati a questa procedura per avere una situazione più chiara e misurare l'entità del fenomeno. Anche perché, per ottenere un risultato, è opportuno e utile un'informazione mirata a quelli che sono i contribuenti interessati in modo

COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO
PROVINCIA DI SALERNO

che possono rispettare i termini e non rimanere fuori da questa possibilità, laddove necessita aderire a questa cosa perché potrebbero anche non guadagnarci molto se sono le ultime cartelle con sanzioni ridotte, poi dipende dall'entità del debito, e dalla convenienza di aderire o meno. Era questo un consiglio in aggiunta all'operazione rottamazione. Grazie.

PRESIDENTE SILVIO OLIVA: Se non vi sono altri interventi in merito, procediamo alla votazione. La parola al Sindaco.

SINDACO COSIMO ANNUNZIATA: Volevo solo estendere a tutti l'invito ricevuto dal Parroco di partecipare alla processione del nostro Santo Patrono che si terrà il 3 febbraio alle ore 17:00.

SI PROCEDE ALLA VOTAZIONE CON IL SEGUENTE ESITO:

PRESENTI: N. 14

ASSENTI: N. 3 (CONSIGLIERI: ANDREA ANNUNZIATA, VINCENZO MARRAZZO, PASQUALINA FORSELLINO).

VOTI FAVOREVOLI: N. 14

LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE E' APPROVATA ALL'UNANIMITA'.

IL CONSIGLIO COMUNALE TERMINA ALLE ORE 18:15.



COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO

PROVINCIA DI SALERNO

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Silvio Oliva
Silvio Oliva



IL SEGRETARIO GENERALE

Paola Pucci
Paola Pucci

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il Responsabile delle pubblicazioni, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69).

San Marzano sul Sarno, li

07 FEB. 2017



Il Pubblicatore on-line
Giuseppe Franzese
Giuseppe Franzese

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Il Responsabile del Settore, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000);

San Marzano sul Sarno, li 07 FEB. 2017



Il Responsabile del Settore
Francesco Barretta

su relazione del responsabile delle pubblicazioni, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 07 FEB. 2017 al 22 FEB. 2017 ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. N. 267/2000).

San Marzano sul Sarno, li _____

Il Segretario Generale
Paola Pucci

Trasmessa al settore _____ in data _____ per l'esecuzione ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. N. 267/2000.

San Marzano sul Sarno, li _____

Per ricevuta _____



Il Responsabile del Settore
Francesco Barretta
Francesco Barretta